



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N. 10 DEL 30-01-2025

- AREA III -

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON ZONA RIMOZIONE, PER L'INTERO TRATTO DI VIA MARIA MARGOTTI E DIVIETO DI TRANSITO DI VIA MARGOTTI CON DIVIETO DI ACCESSO DA VIA CARLO PISACANE E DA VIA G. MAMELI PER IL GIORNO 03 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 16:00

- Vista l'istanza prot. n. 6571 del 27/01/2025 con la quale si richiede l'occupazione temporanea di suolo pubblico per una superficie di mq 32 PER "SOSTA MEZZO ADIBITO A GETTO DELLE PARETI DI CONTENIMENTO", per giorni 1 (uno) in data giovedì 03/02/2025 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 Via Carlo Pisacane incrocio Via Maria Margotti;
 - Preso atto dell'autorizzazione Dirigenziale AREA V^ - SUE Prot. 7140 28/01/2025 rilasciata dal Dirigente Area V^;
 - Considerato che nella stessa autorizzazione è previsto che la occupazione debba essere effettuata in modo che la circolazione dei veicoli e dei pedoni possa svolgersi agevolmente senza pericolo, conformemente alle prescrizioni del Codice della Strada e delle altre norme in vigore, senza pregiudizio alcuno dei diritti dei terzi e fatti salvi gli stessi;
 - Stante la necessità di consentire quanto richiesto, prevedendo la istituzione temporanea del divieto di sosta con zona rimozione nel tratto di strada antistante la parte interessata dall'occupazione di suolo pubblico;
 - Ritenuto necessario dover provvedere alla relativa regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta mediante istituzione di divieto di sosta con zona rimozione e senso unico alternato nell'intero tratto di via Maria Margotti con divieto d'accesso lato via Carlo Pisacane;
- VISTO il Decreto n. 35 del 31.12.2024 Comune di Marino – Area Sindacale, avente ad oggetto "Conferimento incarico dirigenziale Area III^ al Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Giulio BUSSINELLO";
VISTI gli artt. 5 co 3, 7 e 37 del vigente Codice della Strada, D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 ess.mm.ii.;
VISTO il regolamento TOSAP n.8/2017 art.39 comma2 e art. 14 comma 4 lett.c);
VISTO il Reg.to di esecuzione, approvato con D.P.R. n° 495 del 6/12/1992 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art.107 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii;
VISTA la legge 241/1990;
VISTA lo Statuto Comunale;

ORDINA

per il giorno 03/02/2025 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 in via Maria Margotti:

- l'istituzione temporanea del divieto di sosta con zona rimozione, per l'intero tratto di via Maria Margotti;
- divieto di transito di via Margotti con divieto di accesso da Via Carlo Pisacane e da via G. Mameli.

PRESCRIVE

- Che il richiedente del presente provvedimento è incaricato, a sua cura e spese, dell'apposizione di idonea segnaletica atta alla istituzione il senso unico alternato;
- Che la segnaletica stradale di cui al punto precedente dovrà essere conforme a quanto prescritto dal vigente D.Lgs 285/92 e dal Relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92;
- Che l'area interessata (cantiere temporaneo) sia conforme alle disposizioni impartite dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI con DECRETO 10 luglio 2002 (Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario) "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- Che l'eventuale movimentazione di carichi sospesi insistenti sulla sede stradale dovrà tassativamente avvenire sotto il diretto controllo della ditta esecutrice che provvederà, al bisogno, ad interdire la circolazione veicolare e/o pedonale per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle operazioni;
- Che gli addetti alla esecuzione dell'intervento dovranno utilizzare indumenti e vestiario ad alta visibilità;
- Che al termine della occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombera da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;
- Che qualsiasi danno e/o sinistro alle persone e/o alle cose, derivante dalla esecuzione dell'intervento, verrà posto a carico dell'utente che assumerà, all'uopo, la piena responsabilità penale, civile ed amministrativa sollevando e tenendo indenne l'amministrazione concedente;
- Che l'autorizzazione rilasciata ha carattere provvisorio e potrà essere revocata, per sopravvenute esigenze, in qualsiasi momento; in tale caso, l'interessato dovrà provvedere a dare immediato corso allo sgombero del suolo pubblico occupato.

Il Comando di Polizia Locale ha facoltà di operare ogni modifica che si rendesse necessaria per garantire i flussi di circolazione in ragione di ogni effettivo evento pregiudizievole della tutela viaria cittadina nonché per ragioni di pubblica sicurezza ed incolumità.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al pagamento della T.O.S.A.P. per una superficie di mq mq 32(TRENTADUE), con le maggiorazioni previste dall'art. 54 del Reg.to C.C. n. 10 del 31.03.2021, se dovute.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 L. n. 241/90 ss.mm.ii., si avverte che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni.
- Al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi degli artt. 5 e 29 dell'allegato 1 al D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104.
- In alternativa, entro 120 giorni, è proponibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

LA PRESENTE ORDINANZA E' INDIRIZZATA A:

Al Sig. M. B. _
per notifica

Al Comando P.L. SEDE
per controllo e verifica
Multiservizi Castelli di Marino _ pec: direttore@pec.multiservizimarino.it per
conoscenza
Commissariato P.S. Marino _ pec: dipps172.5700@pecps.poliziadistato.it per
conoscenza
Stazione CC. S. Marino _ pec: trm23525@pec.carabinieri.it
per conoscenza
Comando VV.F Marino _ pec: polomarino.roma@cert.vigilifuoco.it
per conoscenza
ARES 118 _ pec: direzione.generale@pec.ares118.it
per conoscenza
Schiaffini Travel Marino _ pec: info@pec.schiaffini.com
per conoscenza
Al Sindaco
per conoscenza
Alla segreteria generale
per raccolta

La presente ordinanza viene così sottoscritta:

Data, 30-01-2025

IL DIRIGENTE
- AREA III -
GIULIO BUSSINELLO

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*